



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA

PORTO EMPEDOCLE

Via Gioeni 55, 92014 Porto Empedocle (AG) - Centralino: 0922 531811 - 531812 - Sala Operativa: 0922 535182 - 531836 - 531845 - Fax 0922 535747
www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle - posta certificata: cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it - posta elettronica: cpempedocle@mit.gov.it

ORDINANZA

Località Seccagrande del Comune di Ribera (AG) – Segnalazione presunto ordigno bellico

Il Capitano di Fregata (CP), sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Empedocle:

VISTA: la segnalazione in data 15/09/2021, relativa alla presenza di presunto ordigno bellico in località Seccagrande del Comune di Ribera (AG), in posizione Lat. 37°26'03"N – Long. 013°14'08"E;

RITENUTO: per quanto di competenza di questa Autorità Marittima, dover adottare urgenti misure di salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza della navigazione;

VISTI: gli art. 17, 18, 28, 30, 68, 81, 1235 del R.D. 30/03/1942 n. 327 (*Codice della Navigazione*) e gli art. 59, 499, 524 del D.P.R. 15/02/1952 n. 328 (*Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione*);

VISTO: l'art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n. 69 (*Disposizioni per lo sviluppo economico e la semplificazione*): *'Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte di amministrazioni e enti pubblici'*;

RENDE NOTO

che in località Seccagrande del Comune di Ribera (AG), in posizione Lat. 37°26'03"N – Long. 013°14'08"E, è stato segnalato un presunto ordigno bellico, distante circa 100 metri dalla costa e posto su un fondale di tipo sabbioso profondo circa 3,5 m.

ORDINA

Art. 1 Interdizione area

Dalla data odierna e fino alla rimozione del presunto ordigno di cui sopra, da parte di personale specializzato, la zona di mare compresa nella circonferenza con centro nel punto di coordinate sopra citate (come riportato nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante della presente ordinanza) e per un raggio di 50 metri, è interdetta alla navigazione, all'ancoraggio, alle immersioni subacquee, alla balneazione, alla pesca ed ai mestieri affini.

Art. 2 - Norme sanzionatorie

I trasgressori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca diverso più grave illecito, ai sensi delle seguenti norme:

- art. 1164, 1231 del *Codice della Navigazione*;
- art. 53 del D.Lgs. 18/07/2005 n. 171.

I trasgressori saranno civilmente e penalmente responsabili dei danni a persone, animali e cose derivanti dal loro illecito comportamento.

Art. 3 - Entrata in vigore dell'Ordinanza e norme finali

La presente Ordinanza entra in vigore alla data della firma, previa pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle, ai sensi dell'art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n. 69 meglio citata in premessa;

La diffusione della presente Ordinanza - al solo fine di favorirne la più ampia divulgazione - sarà altresì assicurata mediante inoltre a:


- Amministrazioni Comunali del territorio di giurisdizione (per l'affissione all'albo pretorio on line);
- altre pubbliche amministrazioni interessate;
- mezzi d'informazione del territorio di giurisdizione;

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Porto Empedocle, 16/09/2021

IL COMANDANTE
Capitano di Fregata (CP)
Fabio SERAFINO

*(Documento informatico non firmato digitalmente a causa di
avaria di strumenti informatici)*



Stazione di Soccorso Mare

Parcheggio

spiaggia pubblica Roccaraja

37° 26' 03" N, 013° 14' 08" E

50 m